AULA 'A'

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N.4295/2026
Cron.
Rep.
Ud 06/10/2026
CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	MARGHERITA MARIA LEONE	- Presidente -
Dott.	CARLA PONTERIO	- Consigliere-
Dott.	FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere-
Dott.	ELENA BOGHETICH	- Consigliere -
Dott.	VALERIA PICCONE	-Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4295-2026 proposto da:

+ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO BROZZETTI, MAURO CARBONI;

- ricorrente -

contro

AVOLIO ILARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato SIRO CENTOFANTI;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2025 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/08/2025 R.G.N. 19/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

2026

3858

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 102/2025, pubblicata il 19 agosto 2025, ha accolto l'appello proposto da Ilaria Avolio avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva respinto l'impugnazione del licenziamento disciplinare intimatole dalla +Energia S.p.a. il 24 marzo 2023.

La Corte territoriale ha riferito che la Avolio, dipendente della società dal 2010 e inquadrata al secondo livello del CCNL Terziario, era stata trasferita presso la sede di Montesilvano, ove operava il marito Matteo Pio Fini, collaboratore commerciale della società. Dopo il recesso del Fini dal rapporto di collaborazione, comunicato il 1° marzo 2023, la società aveva riorganizzato l'attività di recupero crediti e assegnato alla lavoratrice ulteriori compiti presso la sede di Montesilvano.

Alla Avolio erano stati contestati, con lettera del 9 marzo 2023, ricevuta il 20 marzo 2023, comportamenti tenuti l'8 marzo 2023 nei confronti delle colleghe, consistenti nell'uso di espressioni derisorie e sarcastiche in relazione alla nuova organizzazione del lavoro, nonché la comunicazione al marito, operante presso un'impresa concorrente, di informazioni riguardanti i movimenti dei clienti, la produzione degli agenti e l'inserimento di nuovi commerciali.

La società, ricevute le giustificazioni della lavoratrice, le aveva intimato il licenziamento per giusta causa, ritenendo che i comportamenti contestati avessero irreversibilmente leso il vincolo fiduciario, con particolare riguardo alla trasmissione al marito di notizie riservate sulla quotidiana operatività aziendale.

2. Il Tribunale di Spoleto aveva ritenuto provati gli addebiti sulla base della documentazione e dell'istruttoria testimoniale espletata, escludendo sia la genericità della contestazione sia la

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

natura ritorsiva del licenziamento e ravvisando una grave violazione del vincolo fiduciari.

3. La Corte d'appello, riesaminato il materiale istruttorio, ha ritenuto che le frasi rivolte dalla Avolio alle colleghe non avessero rilevanza disciplinare, costituendo uno sfogo personale determinato dalla situazione lavorativa conseguente alla fuoriuscita del marito e alla nuova organizzazione aziendale.

Quanto alla contestata trasmissione di informazioni al Fini, la Corte territoriale ha rilevato che le deposizioni testimoniali non fornivano la prova che fosse stata la Avolio a comunicare al marito il nominativo dei nuovi agenti e i benefit loro attribuiti. Ha inoltre osservato che il Fini avrebbe potuto apprendere tali informazioni anche autonomamente e che non era stata dimostrata la conoscenza diretta, da parte della lavoratrice, delle condizioni contrattuali applicate ai nuovi collaboratori.

4. La Corte d'appello ha quindi escluso la giusta causa, ritenendo che una parte dei fatti fosse priva di rilevanza disciplinare e che l'altra parte fosse rimasta indimostrata. Ha infine ritenuto che il motivo disciplinare formalmente addotto dalla società costituisse un pretesto per allontanare la lavoratrice in ragione del rapporto coniugale con il Fini e quale rappresaglia indiretta nei confronti di quest'ultimo, dichiarando nullo per ritorsività il licenziamento e applicando la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970.

5. Avverso la sentenza della Corte d'appello la +Energia S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 febbraio 2026 e depositato il 24 febbraio 2026, articolato in sette motivi.

6. Ilaria Avolio ha resistito con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno comunicato memorie.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame di uno dei tre addebiti contestati alla lavoratrice, autonomamente rilevante sul piano disciplinare, costituito dal compiacimento manifestato dalla Avolio per le nuove mansioni e per la nuova postazione, che le avrebbe consentito di acquisire maggiori informazioni di carattere strategico-commerciale da riferire al marito, operante presso un'impresa concorrente. La ricorrente richiama, in particolare, le espressioni «Anche Matteo è contentissimo» e «da questa postazione vedo movimenti di clienti e commerciali», nonché le deposizioni testimoniali e la relazione delle colleghe, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare tale condotta nel suo autonomo rilievo disciplinare.

Il motivo è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio denunciabile concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo; esso non si estende alle singole risultanze istruttorie o alla diversa valutazione di un fatto storico che il giudice di merito abbia comunque esaminato. Art. 360 cod. proc. civ.

Nel caso in esame la Corte d'appello ha esaminato il contenuto del colloquio dell'8 marzo 2023, riportando le espressioni riferite

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

nella relazione delle colleghe e valutandole nel contesto della nuova organizzazione del lavoro e della situazione di tensione determinata dal recesso del Fini. La Corte ha quindi escluso che tali frasi avessero autonoma rilevanza disciplinare.

La censura non denuncia l'omesso esame di un fatto storico, ma contesta il significato attribuito dal giudice di merito alle espressioni e alle deposizioni richiamate, sollecitando una nuova valutazione del materiale probatorio. Il motivo si pone pertanto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.

Ha affermato questa Corte che, in materia di licenziamento disciplinare, non integra il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato complessivamente esaminato dal giudice di merito (Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 13743 del 2025).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare una delle frasi denigratorie e di scherno oggetto della contestazione disciplinare, e precisamente quella rivolta dalla Avolio a Manuela Massari: «non credo che tu sia più autorizzata a svolgere questo lavoro, ora è il mio». Deduce che tale espressione, confermata dalle deposizioni testimoniali e dalla relazione delle colleghe, avrebbe dovuto essere valutata autonomamente quale condotta lesiva della dignità e della professionalità della collega e quale violazione del codice etico aziendale.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha espressamente richiamato la frase in questione nell'esame delle circostanze relative ai rapporti tra la

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

lavoratrice e le colleghe, ritenendola priva di autonoma rilevanza disciplinare. La ricorrente riconosce, del resto, che la Corte territoriale ha considerato tale espressione, ma contesta che l'abbia fatto «en passant» e nell'ambito di un diverso addebito.

Non ricorre, dunque, l'omesso esame del fatto storico, bensì la contestazione della valutazione operata dalla Corte d'appello circa il significato e la rilevanza disciplinare della frase.

Come già rilevato, una simile censura non è riconducibile all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché il giudizio di legittimità non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con quella prospettata dalla parte (ex plurimis, Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 2247 del 2022).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2118 e 2119 c.c., 2, 3, 4 Cost., art. 18 Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970 come modificata dalla Legge 92/2012), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

Deduce che la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in ordine all'insussistenza della giusta causa di recesso sarebbe incompatibile con gli standard che conformano la nozione legale di giusta causa. Sostiene che le condotte della lavoratrice, consistite nella denigrazione delle colleghe, nella prospettazione di una loro retrocessione lavorativa e nell'avocazione a sé delle relative mansioni, avrebbero avuto indubbio rilievo disciplinare e sarebbero state idonee a compromettere il vincolo fiduciario, anche in relazione all'obbligo datoriale di tutela della personalità morale dei lavoratori previsto dall'art. 2087 cod. civ.

Il motivo è infondato.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

Va premesso, al riguardo, che, secondo l'insegnamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 13534 del 2019 nonché, in terminis, Cass. n. 7838 del 2005 e Cass. n. 18247 del 2009), il modulo generico che identifica la struttura aperta delle disposizioni di limitato contenuto ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, richiede di essere specificato in via interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo. La specificazione può avvenire mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva, come nel caso in esame, in cui si colloca la fattispecie. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (ex plurimis, Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010).

Conseguentemente, non si sottrae al controllo di questa Corte il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione dei parametri integrativi, perché, pur essendo necessario compiere opzioni di valore su regole o criteri etici o di costume o propri di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici, "tali regole sono tuttavia recepite dalle norme giuridiche che, utilizzando concetti indeterminati, fanno appunto ad esse riferimento" (per tutte v. Cass. n. 434 del 1999), traducendosi in un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa (cfr. Cass. n. 13453 del 2019 cit., Cass. n. 5026 del 2004; Cass. n. 10058 del 2005; Cass. n. 8017 del 2006).

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

Nondimeno, va sottolineato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori.

Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Quindi occorre distinguere: è solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (in termini ancora Cass. n. 18247/2009 e n. 7838/2005 citate).

Questa Corte precisa, pertanto, che "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (così, in motivazione, Cass. n. 15661 del 2001, nonché la giurisprudenza ivi citata).

2.1. Tale distinzione operante per le clausole generali condiziona la verifica dell'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, ascrivibile, per risalente tradizione giurisprudenziale

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

(v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001), al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. (di recente si segnala Cass. n. 13747 del 2018).

E’, infatti, solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge: l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta" (sul punto, fra le altre, Cass. n.18247 del 2009 e n. 7838 del 2005).

Nel caso di specie appare evidente che la censura, veicolata per il tramite dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in realtà corre lungo i binari della censura fattuale in quanto mira ad una diversa ricostruzione della fattispecie oltre che ad una inammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado.

La ricorrente non muove dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, ma assume come accertate la denigrazione, l’intento offensivo, l’avocazione di funzioni e la lesione del vincolo fiduciario, mentre la Corte d’appello ha escluso che le espressioni utilizzate avessero la gravità disciplinare prospettata dalla società.

La censura si risolve quindi nella richiesta di una diversa valutazione delle frasi e delle deposizioni testimoniali, senza individuare un effettivo errore di sussunzione o una motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile, non potendo il ricorso per cassazione essere utilizzato per introdurre un terzo grado di merito (Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 1305 del 2023).

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, art. 5 L.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

604/1966, art. 18 Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970 come modificata dalla L. 92/2012) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la prova diretta della trasmissione delle informazioni al Fini, senza verificare se il fatto potesse essere desunto mediante presunzioni semplici dal complesso degli elementi acquisiti, costituiti dal rapporto coniugale, dalla precedente posizione del Fini nella struttura aziendale, dalla sua attività in favore della concorrenza, dalla conoscenza immediata delle informazioni relative ai nuovi agenti e dalle dichiarazioni delle colleghe.

Il motivo è infondato.

L'art. 5 della legge n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.

La Corte d'appello non ha escluso in astratto il ricorso alla prova presuntiva, ma ha valutato gli elementi indicati dalla società e ha ritenuto che essi non integrassero un quadro indiziario sufficiente ad attribuire alla Avolio la trasmissione delle informazioni al marito. In particolare, ha considerato il contenuto delle deposizioni testimoniali, il carattere dichiaratamente congetturale di alcune di esse, la possibilità che il Fini avesse appreso autonomamente le notizie e l'assenza di prova che la lavoratrice conoscesse direttamente le condizioni contrattuali dei nuovi agenti.

La censura tende a sostituire a tale valutazione una diversa combinazione degli indizi. La selezione degli elementi indiziari e la verifica della loro gravità, precisione e concordanza appartengono al giudice di merito, purché il relativo apprezzamento sia motivato. La violazione dell'art. 2729 cod. civ. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

del quadro probatorio (fra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 19827 del 2025).

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2105, 1175, 1218, 1375, 2118, 2119 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Deduce che la Corte territoriale avrebbe trascurato che, nella valutazione della giusta causa, rilevano anche la mera preordinazione o predisposizione di situazioni in conflitto con gli interessi datoriali e condotte potenzialmente lesive per l'azienda, a prescindere dal vantaggio acquisito dal lavoratore o da terzi e dal danno concretamente causato al datore di lavoro.

Il motivo è infondato.

Il principio invocato dalla ricorrente presuppone l'accertamento di una condotta effettivamente posta in essere dal lavoratore e astrattamente riconducibile alla violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede. Esso non consente di fondare il recesso sulla mera possibilità che il lavoratore possa, in futuro, divulgare informazioni o costituire un collegamento con la concorrenza, quando il giudice di merito abbia escluso la prova della divulgazione contestata.

La Corte d'appello ha esaminato la contestazione relativa alle informazioni asseritamente comunicate al Fini e ha ritenuto non raggiunta la prova della condotta. Ha inoltre escluso che la mera contrattualizzazione di due nuovi agenti costituisse, per come accertata nel giudizio, un'informazione di valenza strategica tale da arrecare un reale pregiudizio all'azienda.

La società non denuncia una falsa applicazione dell'art. 2105 cod. civ. a fatti pacificamente accertati, ma contesta l'accertamento del fatto e la valutazione della sua rilevanza.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

Anche il quinto motivo, pertanto, sollecita una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 346 c.p.c.

Deduce che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla domanda, proposta in via subordinata e riproposta ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, fondato sui medesimi fatti.

Il motivo è infondato.

L'omessa pronuncia ricorre quando il giudice ometta completamente di adottare qualsiasi provvedimento, anche implicito, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza n. 6501 del 2026).

La Corte d'appello ha affermato che i fatti contestati erano, per una parte, privi di rilevanza disciplinare e, per altra parte, indimostrati. Tale statuizione, letta unitamente alla motivazione resa sul merito degli addebiti, esclude implicitamente anche la configurabilità di un notevole inadempimento idoneo a integrare il giustificato motivo soggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966.

La qualificazione del licenziamento per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo è possibile quando restino invariati i fatti contestati e la volontà datoriale di recedere, ma presuppone pur sempre che i fatti risultino provati e presentino almeno la gravità richiesta dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966. La statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso la rilevanza disciplinare e la prova degli addebiti costituisce, nel caso concreto, rigetto implicito della domanda subordinata.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1345 e 1418 c.c., art. 18 Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970 come modificata dalla Legge 92/2012) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il licenziamento fondato in via esclusiva su un motivo ritorsivo, nonostante la contestazione di fatti disciplinari specifici e la loro idoneità a incidere sul rapporto fiduciario. Deduce che il licenziamento sarebbe stato motivato da condotte della lavoratrice consistenti nella trasmissione al marito di informazioni utilizzabili nell'attività svolta in favore della concorrenza e che, pertanto, il motivo ritorsivo non avrebbe avuto efficacia determinante esclusiva.

Il motivo è infondato.

Il licenziamento ritorsivo è nullo quando il motivo illecito, ai sensi dell'art. 1345 cod. civ., abbia costituito l'unica ragione determinante del recesso. L'accertamento dell'efficacia determinante del motivo ritorsivo costituisce apprezzamento di fatto, che può essere compiuto anche mediante presunzioni, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti.

Nel caso in esame la Corte d'appello ha fondato la propria decisione sulla valutazione unitaria della successione temporale degli avvenimenti, della reazione datoriale al recesso del Fini, dell'assenza di precedenti disciplinari, della mancata prova degli addebiti e delle dichiarazioni rese dalle colleghe nel colloquio del 22 marzo 2023. Ha ritenuto, sulla base di tali elementi, che il motivo disciplinare formalmente addotto fosse un pretesto e che il licenziamento fosse stato determinato dalla presunta pericolosità della lavoratrice in ragione del rapporto coniugale con il Fini.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

ha concluso, quindi, la Corte, reputando sussistente il motivo ritorsivo quale fattore unico e determinante del recesso, reputando la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa (sul punto, Cass. n. 7266 del 2024).

La ricorrente contrappone a tale accertamento la propria lettura delle medesime circostanze, sostenendo che gli addebiti fossero effettivi e idonei a escludere l'esclusività del motivo ritorsivo. La censura non evidenzia, tuttavia, un errore nell'interpretazione degli artt. 1345 e 1418 cod. civ., ma mira a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dalla Corte territoriale, valutazione, questa, sottratta al sindacato di legittimità.

8. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

Così deciso nell'Adunanza camerale del 6 ottobre 2026.

La Presidente

Margherita Maria Leone

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85